

Comune di Vallelaghi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

approvato con delibera
del consiglio comunale n. 35 di data 21/09/2023
in vigore dal giorno 03/10/2023



INDICE

Art. 1	3
<i>Oggetto del regolamento, finalità</i>	3
Art. 2	3
<i>Ambito di applicazione e aree tematiche</i>	3
Art. 3	3
<i>Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa</i>	3
Art. 4	3
<i>Ambito soggettivo</i>	3
Art. 5	3
<i>Risorse strumentali</i>	3
Art. 6	4
<i>Coordinamento del processo sul territorio</i>	4
Art. 7	4
<i>Le fasi del processo – tempi</i>	4
Art. 8	4
<i>Fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto</i>	4
Art. 9	5
<i>Fase 2: co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità</i>	5
Art. 10	5
<i>Pubblicizzazione delle proposte ammesse</i>	5
Art. 11	5
<i>Fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati</i>	5
Art. 12	5
<i>Fase 4: presa in carico delle proposte e loro realizzazione</i>	5
Art 13	6
<i>Trasparenza e comunicazione</i>	6
Art 14	6
<i>Processo sperimentale</i>	6

Art. 1

Oggetto del regolamento, finalità

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di riferimento per la gestione del Bilancio Partecipativo quale strumento per affidare ai cittadini le scelte concernenti l'impiego di una parte delle risorse comunali,
2. Il Bilancio Partecipativo, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto Comunale, si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del proprio territorio, integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta. Rappresenta un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione grazie alla possibilità, da parte dei cittadini di incidere sulle scelte istituzionale, valorizzando le conoscenze dei bisogni diffuse sul territorio, e, da parte dell'amministrazione, di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte di governo del territorio.

Art. 2

Ambito di applicazione e aree tematiche

1. Il regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Comune di Valledaghi, nei limiti delle risorse destinate al Bilancio Partecipativo, da individuare nel contesto del bilancio di previsione.
2. L'ambito delle scelte cui i cittadini sono chiamati a concorrere è quello sia delle spese in conto capitale che in conto corrente; a titolo esemplificativo manutenzione straordinaria, riqualificazione/riorganizzazione di spazi e aree verdi, rigenerazione urbana, opere pubbliche, attrezzature/arredi, attività socio-culturali e sportive, politiche sociali, educative e giovanili, sviluppo socio economico del territorio (turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio).

Art. 3

Relazione con il processo di programmazione strategica e operativa

1. Il bilancio partecipativo costituisce parte integrante del generale processo di programmazione strategica ed operativa del Comune.
2. Le diverse fasi in cui si articola il bilancio partecipativo debbono essere sviluppate in coerenza con i vincoli di risorse e le scadenze temporali del suddetto processo di programmazione.

Art. 4

Ambito soggettivo

1. In conformità a quanto previsto dall'art 5 dello Statuto Comunale, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Valledaghi, possono partecipare al processo del bilancio partecipativo:
 - a) i cittadini residenti nel Comune di Valledaghi, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) i cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
 - c) gli stranieri residenti nel Comune di Valledaghi o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 5

Risorse strumentali

1. Il Comune mette a disposizione le risorse strumentali e il personale necessario per la gestione del processo del bilancio partecipativo.
2. Ai fini di coordinare tutte le fasi del processo la Giunta comunale istituisce un tavolo tecnico, denominato tavolo del Bilancio Partecipativo al quale partecipano sia personale già impiegato presso l'Ente che amministratori comunali. Esso ha compiti di:
 - a) programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività;
 - b) promozione e facilitazione della partecipazione;
 - c) cura dell'informazione e comunicazione da e verso i cittadini;

- d) raccolta delle schede relative ai progetti pervenuti;
- e) co-progettazione insieme ai cittadini, con anche la possibilità di interagire e proporre soluzioni progettuali per rendere fattibile e concreta la proposta.
- f) acquisizione dei necessari pareri tecnico-finanziari e di compatibilità;
- g) predisposizione del “Documento della partecipazione” di cui all’Art.7;
- h) spoglio delle schede pervenute
- i) coordinamento con gli altri uffici comunali al fine di favorire il processo partecipativo.

3. Al fine di assicurare l’imparzialità e l’adeguatezza del processo del Bilancio Partecipativo, il Comune può affidare ad un soggetto terzo, adeguatamente qualificato, anche a titolo oneroso, le funzioni di facilitatore alla partecipazione, di supervisione, di supporto metodologico e di garanzia.

Art. 6

Coordinamento del processo sul territorio

1. La Giunta comunale può deliberare, dopo confronto in apposita assemblea con i capifrazione, l’avvio del processo del Bilancio Partecipativo definendone le modalità di coordinamento ed indicando quant’altro necessario al buon esito del processo, nel quadro delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il Capofrazione, così come individuato dall’art. 21 dello Statuto Comunale, assolve il compito di monitorare l’andamento del processo e concorda con la Giunta eventuali modifiche, integrazioni e/o adattamenti che si rendessero necessari per garantire l’esito positivo dell’intero processo.
3. Spetta inoltre al Capofrazione integrare il quadro delle informazioni per i cittadini, predisposte per l’avvio del processo del Bilancio Partecipativo, al fine di fornire ai soggetti interessati conoscenze e indicazioni necessarie per la maturazione delle scelte cui sono invitati a concorrere.

Art. 7

Le fasi del processo – tempi

1. Il processo del Bilancio Partecipativo si articola in 4 fasi:
 - fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto;
 - fase 2: co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità;
 - fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati;
 - fase 4: presa in carico delle proposte e loro realizzazione.
2. La durata complessiva delle fasi 1-2-3 è stabilita in un termine massimo di 6 mesi.
3. Tutte le fasi del processo, dal coinvolgimento dei cittadini fino alla pubblicazione dei risultati delle proposte selezionate, sono documentate all’interno del “Documento della Partecipazione”, che può essere in formato cartaceo e/o digitale e che viene costantemente aggiornato con l’evoluzione del processo.
4. Il Documento della Partecipazione viene predisposto dal tavolo del Bilancio Partecipativo e allo stesso viene data massima visibilità utilizzando tutti gli strumenti di pubblicizzazione e informazioni di cui il Comune di Valledlaghi dispone (vedi Art. 13).

Art. 8

Fase 1: coinvolgimento dei cittadini, informazione, comunicazione e ascolto

1. La fase 1 segna l’avvio del processo del Bilancio Partecipativo e costituisce il primo livello di partecipazione. Si compone dei seguenti contenuti:
 - a) presentazione del percorso, delle modalità di svolgimento, della tempistica;
 - b) messa a disposizione dei materiali disponibili e di ogni altra informazione utile a favorire la conoscenza dello stato di fatto e delle ipotesi di intervento;
 - c) raccolta delle priorità e delle idee da parte dei soggetti coinvolti.
2. La fase 1 si attua attraverso l’organizzazione di incontri pubblici e di laboratori, la predisposizione di strumenti telematici o l’utilizzo di altre modalità di ascolto ritenute efficaci ed appropriate.
3. Nel corso della fase 1 si raccolgono le disponibilità dei partecipanti a impegnarsi nella prosecuzione del processo partecipativo.

Art. 9

Fase 2: co-progettazione delle proposte e verifiche di fattibilità

1. La fase 2 - co-progettazione - è dedicata a ideare le proposte con una prima analisi di fattibilità e sostenibilità.
2. Sono coinvolti nella fase 2 i soggetti resi disponibili nel corso della fase 1.
3. Nella fase di co-progettazione si svolgono le seguenti attività:
 - a) analisi delle priorità emerse;
 - b) condivisione delle priorità a cui le proposte devono rispondere;
 - c) definizione delle aree di intervento;
 - d) elaborazione delle proposte.
4. Le proposte sono successivamente analizzate, approfondite e verificate dal tavolo del Bilancio Partecipativo di cui all'articolo 5 comma 2, per quanto attiene gli aspetti generali di tipo tecnico ed economico, nonché relativi alle fasi e ai tempi di realizzazione.
5. Le proposte ammesse, da sottoporre al voto, sono il prodotto delle proposte emerse dalla co-progettazione e dall'analisi di fattibilità tecnica di cui al precedente comma 4.

Art. 10

Pubblicizzazione delle proposte ammesse

1. Al termine della fase 2, le proposte ammesse al voto sono oggetto di ampia e organica pubblicizzazione, per un periodo minimo di 30 gg, attraverso il "Documento della Partecipazione", di cui all'articolo 7 del presente regolamento, e gli strumenti di comunicazione del Comune e diffuse nei singoli territori.

Art. 11

Fase 3: voto delle proposte ammesse e pubblicazione dei risultati

1. Al termine del periodo di pubblicizzazione, di cui all'art.10, le proposte elaborate sono sottoposte alla valutazione della cittadinanza, come individuata dal precedente art. 4.
2. Ad ogni avente diritto viene consegnata una scheda di voto predisposta dall'amministrazione comunale contenente l'elencazione di progetti approvati dal tavolo del Bilancio Partecipativo, una breve descrizione di ogni progetto ed uno spazio per l'attribuzione del relativo punteggio.
3. La votazione avviene individuando un numero massimo di tre progetti tra quelli, presenti nella scheda di voto, e assegnando ad ognuno un punteggio (1, 2, 3) in base all'importanza soggettiva che il cittadino stesso gli attribuisce. Il punteggio 3 identifica il progetto ritenuto più importante dal singolo votante mentre il punteggio 1 identifica il progetto ritenuto meno importante.
4. Le operazioni di voto possono avvenire secondo modalità telematiche. In tal caso il Comune mette a disposizione postazioni per il voto assistito presso le sedi municipali e/o le biblioteche.
5. Le operazioni di voto potranno durare al massimo 20 (venti) giorni;
6. La fase 3 si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione.

Art. 12

Fase 4: presa in carico delle proposte e loro realizzazione

1. L'amministrazione comunale si impegna a realizzare la proposta più votata e le successive fino a concorrenza delle risorse disponibili.
2. Nel caso in cui il budget necessario alla realizzazione della proposta più votata sia inferiore alla cifra disponibile per il Bilancio Partecipativo, la quota rimanente verrà assegnata alle proposte successive in ordine di graduatoria.
3. Qualora il budget necessario alla realizzazione della proposta successiva sia superiore alle risorse disponibili, saranno realizzati solo eventuali interventi dotati di autonomia funzionale facenti parte di tale proposta, che rispondano al criterio della maggiore fattibilità, tempestività di esecuzione e immediata fruibilità per i cittadini. In mancanza di interventi aventi tali caratteristiche, le risorse ancora disponibili vengono assegnate – rispettando l'ordine della graduatoria – alle proposte in grado di soddisfare il requisito dell'autonomia funzionale.

4. Nel caso in cui le proposte selezionate costituiscano o richiedano la realizzazione di opere pubbliche, il Comune provvede all'inserimento delle proposte scelte nel piano delle opere pubbliche, alla relativa progettazione ed attuazione.

5. Nel caso in cui le proposte selezionate richiedano la realizzazione di manutenzioni straordinarie, acquisto di attrezzature, arredi, beni di investimento si provvede all'assegnazione delle risorse all'area/settore/servizio competente, che ne curerà l'istruttoria.

Art 13

Trasparenza e comunicazione

1. Il Comune garantisce puntuale e aggiornata informazione sulle varie fasi del processo del Bilancio Partecipativo e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate.

2. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere contenute all'interno del "Documento della Partecipazione", così come definito nell'art. 7 del presente regolamento.

3. L'amministrazione si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata al Bilancio Partecipativo e al "Documento della Partecipazione" sul sito istituzionale del Comune per consentire massima visibilità e trasparenza.

4. Il processo del Bilancio Partecipativo dovrà essere inoltre presentato e pubblicizzato su tutti i mezzi di comunicazione di cui l'amministrazione dispone sia cartacei (notiziario comunale, bacheche) che digitali (chatbot telegram, social media)

Art 14

Processo sperimentale

1. Il presente regolamento ha carattere sperimentale e come tale è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni.

